



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Ministero dell'Interno
UFFICIO DEL VICE DIRETTORE GENERALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLE OO.SS. DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON
DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO FIRMATARIE DELL'ACCORDO SINDACALE
RECEPITO CON DPR 23 GIUGNO 2025, N.125

CO.NA.PO.
FNS CISL
UIL PA VV.F.
CONFSAL VV.F.

LORO SEDI

OGGETTO: Incontro sindacale – Bozza Ipotesi Accordo Integrativo Nazionale concernente i criteri per la formazione delle graduatorie nazionali di mobilità volontaria a domanda del personale non direttivo e non dirigente, anche in relazione all'applicazione dei criteri per i trasferimenti temporanei del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell'articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 42 *bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Si comunica che il giorno **18 marzo 2026**, alle ore **11:00**, presso la Sala riunioni del Dipartimento, si terrà un incontro sindacale, concernente l'oggetto, al quale codeste Organizzazioni sindacali sono invitate a partecipare.

Si allega la bozza di Ipotesi di Accordo integrativo nazionale in argomento.

IL CAPO UFFICIO

[Firma]



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI MOBILITA' VOLONTARIA A DOMANDA DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE, ANCHE IN RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE DEI CRITERI PER I TRASFERIMENTI TEMPORANEI DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 33, COMMA 5, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, DELL'ARTICOLO 78, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DELL'ARTICOLO 42 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151.

LE PARTI

- VISTO l'accordo integrativo nazionale concernente i criteri per la formazione delle graduatorie nazionali di mobilità volontaria a domanda del personale non direttivo e non dirigente del 31 luglio 2013;
- VISTO l'Accordo integrativo nazionale del 9 giugno 2025, concernente la modifica dei criteri per la formazione delle graduatorie di mobilità volontaria a domanda del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 1 dell'Accordo integrativo nazionale del 31 luglio 2013;
- RILEVATA la necessità di estendere le modifiche apportate all'articolo 1 dell'Accordo integrativo nazionale del 9 giugno 2025 anche al personale appartenente al ruolo dei Capi squadra e dei capi reparto;
- RILEVATA, altresì, la necessità di rivedere la portata dell'accordo integrativo del 31 luglio 2013, anche in relazione ai criteri per i trasferimenti temporanei del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell'articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- VISTO, pertanto, l'Accordo integrativo del 19 aprile 2016, concernente i criteri per i trasferimenti temporanei del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei Capi squadra e capi reparto, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell'articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. leggi speciali ai fini del presente accordo);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- VISTE le sentenze pronunciate dal Giudice del lavoro del Tribunale di Roma l'11 giugno 2024 e il 14 ottobre 2024, nelle quali, con riferimento all' Accordo integrativo del 19 aprile 2016, concernente i criteri per i trasferimenti temporanei, nel rilevare che non vi è nullità delle clausole nello stesso contenute, viene evidenziato che le norme che prevedono il diritto al trasferimento del lavoratore che si trova nelle situazioni indicate dalle leggi speciali, non sanciscono un diritto assoluto al trasferimento, bensì con le espressioni "*ove possibile*", "*criteri di priorità*" e "*vacanza e disponibilità dei posti*" demandano all' Amministrazione la possibilità di effettuare la propria valutazione, esplicitandola *ex ante* nell' Accordo, per soddisfare non soltanto gli interessi del personale, ma anche quelli della Pubblica Amministrazione;
- ATTESO che permane la necessità di contemperare le aspettative del personale in possesso dei requisiti richiesti per usufruire dei benefici di cui alle leggi speciali, quali l'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'art. 78, comma 6, del 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 42 bis del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con quelle del personale anziano che aspira al trasferimento in base ai ruoli di appartenenza, nel rispetto dei criteri di mobilità individuati da specifici accordi integrativi;
- CONSIDERATO che sussiste l'interesse delle parti a rivedere i termini dell'Accordo integrativo del 19 aprile 2016, con particolare riferimento sia ai destinatari, estendendone la portata applicativa al personale dei ruoli tecnico – professionali, sia al personale dei ruoli operativi non ricompresi nel citato accordo;
- ATTESO che le espressioni "*ove possibile*", "*criteri di priorità*" e "*vacanza e disponibilità dei posti*" individuate da ciascuna legge speciale, impongono una valutazione *ex ante* delle parti sul concetto di "*dotazione organica*";
- RILEVATO che la dotazione organica fa parte dei documenti di programmazione delle risorse umane, anche in assenza di una specifica disposizione normativa che ne dia una definizione compiuta, e che, in termini astratti, si può comunque intendere come "*il complesso delle risorse umane suddivise per categoria e profilo professionale necessarie allo svolgimento dell'attività dell'amministrazione per il conseguimento dei propri obiettivi e finalità istituzionali*";
- RILEVATO, altresì, che ciascuna amministrazione in sede di definizione del piano dei fabbisogni del personale (ora confluito nel PIAO) indica non solo la consistenza della dotazione organica ma anche la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, fermo restando che la suddetta rimodulazione deve avvenire senza alterare le quantità finanziarie complessive (c.d. vincolo di neutralità finanziaria);
- ATTESO che i trasferimenti temporanei disposti dall'Amministrazione, in caso di accoglimento delle istanze presentate del personale in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento di uno dei benefici di cui alle citate leggi speciali, non determinano una



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

rimodulazione delle dotazioni organiche nei termini sopra indicati, ma danno luogo ad una diversa dislocazione delle risorse umane nelle sedi in cui si articola il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

- CONSIDERATO, altresì, che il numero delle unità di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco giudicato inadeguato in forma parziale al servizio d'istituto, produce effetti negativi sulla piena funzionalità dei servizi istituzionali di soccorso, con la conseguenza che risulta necessario sopperire con personale che sia pienamente in grado di fronteggiare le emergenze connesse ai cambiamenti climatici e alle innovazioni tecnologiche necessarie per garantire la transizione energetica;
- VISTA la tabella A del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che definisce la dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- VISTO l'articolo 241, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, secondo il quale alla ripartizione delle dotazioni organiche nelle strutture centrali e territoriali si provvede con decreto del Ministro dell'interno;

CONVENGONO

Art. 1

(Modifiche ed integrazioni al punto 1) Anzianità di servizio, dell'articolo 1, dell'Accordo integrativo del 31 luglio 2013)

1. Per la formazione delle graduatorie nazionali di mobilità, a domanda, del personale appartenente al ruolo dei Vigili del Fuoco e al ruolo dei Capi Squadra e Capi Reparto, il punto "1) Anzianità di servizio" è sostituito dal seguente:
 - a) "Anzianità di servizio": il punteggio viene calcolato in relazione all'anzianità di servizio del dipendente nel ruolo attuale.

Per ogni mese di anzianità di servizio che decorre dalla data di assunzione **punti 1**

2. Per il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, il punteggio relativo all'anzianità di servizio, calcolato secondo le modalità di cui al comma 1, è incrementato, solo per i periodi successivi alla predetta data di sottoscrizione, come segue:

- a) per ogni mese di effettiva permanenza continuativa presso la sede di assegnazione giuridica **punti 0,20**

Per sede di assegnazione giuridica si intende la sede di prima assegnazione o quelle raggiunte per effetto di procedure di mobilità avviate dall'Amministrazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

La permanenza si intende continuativa e utile ai fini del calcolo del punteggio anche se il dipendente risulta temporaneamente assegnato, per esigenze di servizio, ad altra sede.

Per le frazioni di mese, i punteggi di cui ai punti 1 e 2 maturano dopo che si decorso, nel mese, un arco temporale superiore a 15 giorni effettivi.

A parità di punteggio complessivo di anzianità di servizio, come sopra delineato, continuano ad applicarsi i criteri (residenza, condizioni di famiglia, ordine di ruolo), di cui all'articolo 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale sottoscritto in data 31 luglio 2013.

Art. 2

Le istanze di trasferimento temporaneo, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell'articolo 78, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, del personale di cui al comma 1, sono valutate dall'Amministrazione tenuto conto della disponibilità dei posti, nell'ambito della dotazione organica teorica complessiva di ciascuna struttura centrale e territoriale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Art. 3

I trasferimenti sono disposti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dall'articolo 78, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e nell'ambito di una quota percentuale del 10 % della disponibilità della dotazione organica teorica complessiva di ciascuna struttura centrale e territoriale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al netto delle assegnazioni temporanee già disposte ai sensi dell'art. 9;

Art. 4

I trasferimenti di cui all'articolo 3 disposti a decorrere dalla data del presente accordo hanno carattere temporaneo e non incidono sulla disponibilità dei posti vacanti nel ruolo di appartenenza, che restano disponibili per le procedure di mobilità ordinaria. Il personale che beneficia del trasferimento temporaneo mantiene, pertanto, la sede giuridica originaria di appartenenza.

Art. 5

I trasferimenti temporanei disposti secondo le modalità di cui all'articolo 3, possono essere effettuati anche al di fuori delle ordinarie procedure di mobilità e sono subordinati al mantenimento nella sede di uscita del requisito necessario a garantire la funzionalità del dispositivo di soccorso pubblico, valutabile in una carenza organica massima del 10%, per i ruoli operativi e per ognuna delle relative qualifiche e del 40% per i ruoli non operativi e per ognuna delle relative qualifiche.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 6

Il trasferimento per consentire all'amministratore lavoratore dipendente di svolgere il mandato amministrativo è disposto quando viene ricoperta una delle cariche di cui all'art. 77, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 7

L'Amministrazione, in occasione dell'avvio delle procedure di mobilità ovvero all'atto della individuazione delle sedi di prima assegnazione del personale di nuova assunzione, rende disponibile la sede giuridica del personale trasferito temporaneamente per effetto delle leggi speciali;

Art. 8

Il trasferimento temporaneo di cui all'art. 3 è subordinato al mantenimento dei requisiti previsti dalle leggi speciali di riferimento, cessati i quali il personale beneficiario dovrà rientrare nella sede di appartenenza ovvero nella nuova sede giuridica maturata di diritto, tramite le procedure di mobilità ordinaria.

Art. 9

Al fine di assicurare coerenza con le finalità sottese al riconoscimento dei benefici di cui alle leggi speciali di riferimento, il personale trasferito temporaneamente, fermo restando la possibilità di ordinario impiego per sostituzioni tra le varie sedi del medesimo comando ove non dichiarate disagiate, non può svolgere attività extraistituzionali nonché le attività che per il loro svolgimento necessitano di spostamento plurigiornaliero dalla sede ove presta servizio temporaneamente. Sono, invece, fatte salve le attività connesse alle esigenze di soccorso tecnico urgente e alle situazioni emergenziali per eventi calamitosi, nonché la partecipazione, in qualità di discente, ad attività formative, ivi compresi i corsi finalizzati alle progressioni e alle promozioni alle qualifiche superiori.

Art. 10

I posti da rendere disponibili per la mobilità ordinaria di cui all'articolo 4 vengono salvaguardati anche nel caso di soccombenza dell'Amministrazione negli eventuali giudizi proposti dai richiedenti le leggi speciali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 11

Il presente accordo ha natura sperimentale per un anno dalla data di sottoscrizione definitiva, decorso il quale le parti si riuniscono per una valutazione congiunta e per apportare eventuali correttivi. In mancanza di correttivi continua ad applicarsi quanto previsto dal presente accordo.

Art. 12

Le parti convengono di valutare l'opportunità di estendere la disciplina del presente accordo anche al personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo nazionale vigili del fuoco.

Art. 13

Il presente accordo abroga e sostituisce integralmente l'accordo integrativo del 19 aprile 2016, concernente i criteri per i trasferimenti temporanei del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.